

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32422 del 22/11/2023 (Rv. 669601 - 01)

Procedimento - liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima) - in genere - Valutazione del fondo - Area destinata ad edilizia scolastica - Nozione - Vincolo d'inedificabilità di natura conformativa - Configurabilità - Fondamento.

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti; né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32422 del 22/11/2023 (Rv. 669601 - 01)